AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

SERVIZIO DI GUARDIANIA, VIGILANZA ARMATA E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI AIMAG S.p.A.

IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO 572.888,22

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 2 - DEFINIZIONI 4
ART. 3 - QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 5
Art. 3.1 - Vigilanza fissa presso l'impianto di compostaggio e discarica di Fossoli di Carpi 5
Art. 3.2 - Vigilanza fissa presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di Finale Emilia 6
Art. 3.3 - Telesorveglianza 8
Art. 3.3.1 - Impianto di compostaggio e discarica di Fossoli 8
Art. 3.3.2 - Impianto di digestione anaerobica e compostaggio di Finale Emilia 8
Art. 3.3.3 - Discarica di Medolla e discarica di Mirandola 9
Art. 3.4 - Vigilanza ispettiva mediante ronde con autopattuglia per le discariche di Medolla e Mirandola 10
Art. 3.5 - Intervento su allarme per le discariche di Medolla e Mirandola 10
ART. 4 - PERSONALE E MEZZI 11
ART. 5 - INFORMATIZZAZIONE DELLA REPORTISTICA DI SERVIZIO 12
ART. 6. - RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENZA 13
ART. 7 - SOPRALLUOGO 14
ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO 14
ART. 9 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE 14
ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO 15
ART. 11 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'APPALTO 15
ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 16
ART. 13 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 16
ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 16
Art. 14.1 – CLAUSOLA SOCIALE 17
ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E RIDUZIONE DELLE GARANZIE 18
ART. 16 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 20
ART. 17 - PAGAMENTI 20

ART. 18 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE....21
ART. 19 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE....23
ART. 20 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO....25
ART. 21 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI....26
ART. 22 - PENALITA'....29
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO....30
ART. 24 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO....32
ART. 25 - CONTROVERSIE....32
ART. 26 - FORO COMPETENTE....32
ART. 27 – CODICE ETICO....33
ART. 28 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE....33
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....33
ART. 30 – RISERVATEZZA....33
ART. 31 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI....33

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi:

A. vigilanza fissa,
B. televigilanza,
C. telesorveglianza,
D. vigilanza ispettiva,
E. intervento sugli allarmi,

presso le seguenti sedi AIMAG S.p.A.:

a) impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi, via Valle, 21,
b) impianto di compostaggio di Finale Emilia, via Ceresa 10/A,
c) discarica per rifiuti non pericolosi di Fossoli di Carpi, via Valle, 21,
d) discarica per rifiuti non pericolosi di Medolla, Via Campana, 16,
e) discarica per rifiuti non pericolosi di Mirandola, Via Belvedere, 5/c

I servizi dovranno essere svolti secondo le modalità indicate all'art. 3 e successivi.

ART. 2 - DEFINIZIONI

G.P.G: Guardia Particolare Giurata armata in uniforme in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza.
Ai fini del presente capitolato valgono le definizioni riportate nel Decreto nr. 269 del 1 dicembre 2010 e s.m.i.; si riportano quelle di principale interesse.

Vigilanza fissa: è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti.

Televigilanza: è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. [..]

Telesorveglianza: è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. [..]

Vigilanza Ispettiva: è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti.

Intervento sugli allarmi: è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile.

ART. 3 - QUANTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Di seguito sono indicate le modalità di esecuzione, gli orari e ogni specifica relativa al servizio da svolgere.

Art. 3.1 - Vigilanza fissa presso l'impianto di compostaggio e discarica di Fossoli di Carpi

Il servizio prevede il presidio dell'impianto di compostaggio e dell'attigua discarica in orario di chiusura, mediante una guardia giurata, affinché:

a) non si verifichino intrusioni di estranei e non autorizzati;
b) siano rilevati in modo tempestivo eventuali principi di incendi o altri eventi incidentali.

Le principali attività previste sono di seguito sintetizzate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

c) ispezionare i cancelli e ogni altra porta di accesso alle aree oggetto del servizio, controllando lo stato di chiusura/apertura;
d) ispezionare le aree esterne degli edifici nonché tutte le aree perimetrali del sito;
e) azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, attivando, nei limiti del possibile, le misure di primo intervento necessarie;
f) rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;
g) accertare situazioni anomale o di pericolo per l'incolumità pubblica e la tutela ambientale, quali ad esempio focolai di incendio, fuoriuscite di acqua ed eventuali altri liquidi.

Il servizio di vigilanza dovrà essere prestato nei seguenti orari:

A. da lunedì a venerdì: dalle ore 00:00 alle ore 8:00 e dalle ore 17:30 alle ore 24:00,
B. sabato: dalle ore 00:00 alle ore 8:00 e dalle ore 13:00 alle ore 24:00,
C. domenica: dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
D. festivi: dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
E. scioperi nazionali o locali dei contratti di lavoro che interessano i dipendenti di AIMAG S.p.A.

Le ore totali di servizio da svolgersi in settimane ordinarie sono pari a 115,5.

Annualmente, indicativamente entro il mese di aprile, AIMAG S.p.A. definisce il calendario di apertura dell'impianto relativo ai giorni festivi, necessario per consentire il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti; con cadenza trimestrale il referente dell'impianto comunicherà i giorni di apertura ed eventuali modifiche di orario del servizio al fine di consentire la corretta pianificazione del servizio.
Gli orari indicati sono da considerarsi indicativi delle attuali necessità, nel corso dell'appalto potranno essere incrementati o diminuiti con variazioni fino al 15% delle ore indicate. Nel caso di variazioni di orario la Stazione Appaltante comunicherà per iscritto le nuove esigenze, l'Impresa Affidataria procederà a una valutazione del contenuto della richiesta e fornirà nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, riscontro alla richiesta.

L'attività di vigilanza dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. stazionamento presso il locale adibito a ufficio di vigilanza da parte di AIMAG S.p.A.;
2. sorveglianza continua del sistema di telecamere dislocate presso l'impianto di Fossoli, la Discarica di Medolla (4 telecamere) e la Discarica di Mirandola (2 telecamere);

3. controllo degli edifici e delle aree interne ogni 120 minuti mediante ronde effettuate con utilizzo di autovettura chiaramente identificabile con il logotipo dell'azienda aggiudicataria. Le stesse dovranno avvenire ad orari diversificati nei giorni. È proibito l'uso di schemi ripetitivi nell'effettuazione del servizio, è quindi necessario modificare frequentemente il percorso;
4. settimanalmente, in orario diurno al fine di avere la necessaria visibilità, dovrà essere effettuato un giro di controllo nel perimetro interno dell'area impiantistica;
5. il personale impiegato dovrà essere costantemente collegato con la propria centrale operativa;
6. dovrà essere compilato un registro sul quale verrà esteso un rapportino, in duplice copia, una per la Stazione Appaltante e una per l'Impresa Aggiudicataria, per ogni turno di lavoro, sullo stesso dovranno essere annotati tutti gli ingressi di personale autorizzato avvenuti durante il turno di vigilanza, eventuali osservazioni e note, di carattere non urgente, rilevate durante le ronde, compresa quella sul perimetro interno dell'area.

Le attività di cui al punto 3 dovranno essere svolte mediante l'ausilio di tag magnetici, in un numero indicativo minimo pari a 20, che verranno dislocati all'interno dell'impianto a seguito di sopralluogo congiunto con la committenza e del cui posizionamento verrà redatta opportuna planimetria a disposizione delle GPG in servizio. La visualizzazione delle timbrate di passaggio nei diversi tag magnetici dovrà essere resa disponibile come indicato all'art. 5 punto 7 seguenti.

AIMAG S.p.A. in caso di particolari esigenze impiantistiche o accadimenti potrà impartire alla Ditta aggiudicataria, con ordini di servizio, specifiche disposizioni o comunicare eventuali modifiche temporanee di servizio.

Le comunicazioni saranno inviate in forma scritta tramite e-mail al Responsabile del servizio indicato dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 3.2 - Vigilanza fissa presso l'impianto di digestione anaerobica e compostaggio di Finale Emilia

Il servizio prevede il presidio dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio in orario di chiusura, mediante una guardia giurata, affinché:

a) non si verifichino intrusioni di estranei e non autorizzati;
b) siano rilevati in modo tempestivo eventuali principi di incendi o altri eventi incidentali.

Le principali attività previste sono di seguito sintetizzate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

c) ispezionare i cancelli e ogni altra porta di accesso alle aree oggetto del servizio, controllando lo stato di chiusura/apertura;
d) ispezionare le aree esterne degli edifici nonché tutte le aree perimetrali del sito;
e) azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, attivando, nei limiti del possibile, le misure di primo intervento necessarie;
f) rilevare eventuali fatti e/o situazioni che rappresentino indizi di furti, danni ed effrazioni;
g) accertare situazioni anomale o di pericolo per l'incolumità pubblica e la tutela ambientale, quali ad esempio focolai di incendio, fuoriuscite di acqua ed eventuali altri liquidi.

Il servizio di vigilanza dovrà essere prestato nei seguenti orari:

A. da lunedì a venerdì: dalle ore 00:00 alle ore 8:00 e dalle ore 17:30 alle ore 24:00,
B. sabato: dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
C. domenica: dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
D. festivi: dalle ore 00:00 alle ore 24:00,
E. scioperi nazionali o locali dei contratti di lavoro che interessano i dipendenti di AIMAG S.p.A.

Le ore totali di servizio da svolgersi in settimane ordinarie sono pari a 120,5.

Annualmente, indicativamente entro il mese di aprile, AIMAG S.p.A. definisce il calendario di apertura dell'impianto relativo ai giorni festivi, necessario per consentire il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti; con cadenza trimestrale il referente dell'impianto comunicherà i giorni di apertura ed eventuali modifiche di orario del servizio al fine di consentire la corretta pianificazione del servizio.
Gli orari indicati sono da considerarsi indicativi delle attuali necessità, nel corso dell'appalto potranno essere incrementati o diminuiti con variazioni fino al 15% delle ore indicate. Nel caso di variazioni di orario la Stazione Appaltante comunicherà per iscritto le nuove esigenze, l'Impresa Affidataria procederà a una valutazione del contenuto della richiesta e fornirà nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi, riscontro alla richiesta.

L'attività di vigilanza dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. stazionamento presso il locale adibito a ufficio di vigilanza da parte di AIMAG S.p.A.;
2. sorveglianza continua del sistema di telecamere dislocate presso l'impianto;
3. controllo degli edifici e delle aree interne ogni 120 minuti mediante ronde effettuate con utilizzo di autovettura chiaramente identificabile con il logotipo dell'azienda aggiudicataria. Le stesse dovranno avvenire ad orari diversificati nei giorni. È proibito l'uso di schemi ripetitivi nell'effettuazione del servizio, è quindi necessario modificare frequentemente il percorso;
4. settimanalmente, in orario diurno al fine di avere la necessaria visibilità, dovrà essere effettuato un giro di controllo nel perimetro interno dell'area impiantistica;
5. il personale impiegato dovrà essere costantemente collegato con la propria centrale operativa;
6. dovrà essere compilato un registro sul quale verrà esteso un rapportino, in duplice copia, una per la Stazione Appaltante e una per l'Impresa Aggiudicataria, per ogni turno di lavoro, sullo stesso dovranno essere annotati tutti gli ingressi di personale autorizzato avvenuti durante il turno di vigilanza, eventuali osservazioni e note, di carattere non urgente, rilevate durante le ronde, compresa quella sul perimetro interno dell'area.

Le attività di cui al punto 3 dovranno essere svolte mediante l'ausilio di tag magnetici, in un numero indicativo minimo pari a 20, che verranno dislocati all'interno dell'impianto a seguito di sopralluogo congiunto con la committenza e del cui posizionamento verrà redatta opportuna planimetria a disposizione delle GPG in servizio. La visualizzazione delle timbrate di passaggio nei diversi tag magnetici dovrà essere resa disponibile come indicato all'art. 5 punto 7 seguenti.

AIMAG S.p.A. in caso di particolari esigenze impiantistiche o accadimenti potrà impartire alla Ditta aggiudicataria, con ordini di servizio, specifiche disposizioni o comunicare eventuali modifiche temporanee di servizio.
Le comunicazioni saranno inviate in forma scritta tramite e-mail al Responsabile del servizio indicato dalla Ditta aggiudicataria.

AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Art. 3.3 - Telesorveglianza.

Art. 3.3.1 - Impianto di compostaggio e discarica di Fossoli

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dai sistemi:

a) antintrusione;
b) rilevamento incendi (solo per l'impianto di compostaggio).

Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, conforme alle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 269/2010 e s.m.i. attiva 24 ore su 24, degli allarmi provenienti dagli impianti installati presso i locali.
Le comunicazioni tra impianto di allarme e Centrale Operativa potranno avvenire tramite uno dei seguenti sistemi di comunicazione della Stazione Appaltante:

c) combinatore telefonico automatico;
d) tipo radio;
e) GPRS bidirezionali.

Il collegamento dovrà consentire di trasmettere:

f) eventuale intrusione o allarme incendio;
g) inserimento e disinserimento dell'impianto;
h) mancanza rete;
i) livello batteria;
j) manomissione impianto.

In caso di allarme l'operatore della Centrale Operativa dovrà:

k) allertare immediatamente la G.P.G. presente in loco;
l) allertare il personale reperibile della Stazione Appaltante negli orari di reperibilità;
m) allertare i riferimenti degli impianti durante l'orario di apertura delle strutture.

Tutti gli eventi dovranno essere annotati dalla G.P.G. nel registro di servizio.

Le apparecchiature per la comunicazione tra la centralina presente negli impianti e la Centrale Operativa dovranno essere fornite e mantenute in perfetta efficienza dall'Affidatario per tutta la durata dell'appalto. Il costo di tale prestazione è incluso nel canone di servizio.

Art. 3.3.2 - Impianto di digestione anaerobica e compostaggio di Finale Emilia

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dal sistema di rilevazione incendi, attivo 24/24h e 7/7d,.

Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, conforme alle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 269/2010 e s.m.i., attiva 24 ore su 24, degli allarmi provenienti dagli impianti installati presso i locali.
Le comunicazioni tra impianto di allarme e Centrale Operativa potranno avvenire tramite uno dei seguenti sistemi di comunicazione della Stazione Appaltante:

a) combinatore telefonico automatico;
b) tipo radio;
c) GPRS bidirezionali.

Il collegamento dovrà consentire di trasmettere:
d) eventuale intrusione o allarme incendio;
e) inserimento e disinserimento dell'impianto;
f) mancanza rete;
g) livello batteria;
h) manomissione impianto.

In caso di allarme l'operatore della Centrale Operativa dovrà:
i) allertare immediatamente la G.P.G. presente in loco;
j) allertare il personale reperibile della Stazione Appaltante negli orari di reperibilità;
k) allertare i riferimenti degli impianti durante l'orario di apertura delle strutture.

Tutti gli eventi dovranno essere annotati dalla G.P.G. nel registro di servizio.

Le apparecchiature per la comunicazione tra la centralina presente negli impianti e la Centrale Operativa dovranno essere fornite e mantenute in perfetta efficienza dall'Affidatario per tutta la durata dell'appalto. Il costo di tale servizio è incluso nel canone di servizio.

Art. 3.3.3 - Discarica di Medolla e discarica di Mirandola

Il servizio consiste nella gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dal sistema antintrusione, compresa la video sorveglianza da parte della guardia in presidio presso l'impianto di Fossoli.
Qualora si dovessero avvisare anomalie (cancello parzialmente aperto, fuoriuscite di percolato dalle vasche o principi di incendio, ecc.) la guardia è tenuta ad avvertire immediatamente la ronda in servizio per verificarne l'entità e se necessario informare il Reperibile discariche.
Il servizio dovrà consentire la gestione, presso una Centrale Operativa del Fornitore, conforme alle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 269/2010 e s.m.i., attiva 24 ore su 24, degli allarmi provenienti dagli impianti installati presso i locali.
Le comunicazioni tra impianto di allarme e Centrale Operativa potranno avvenire tramite uno dei seguenti sistemi di comunicazione della Stazione Appaltante:
a) combinatore telefonico automatico;
b) tipo radio;
c) GPRS bidirezionali.

Il collegamento dovrà consentire di trasmettere:
d) eventuale intrusione;
e) inserimento e disinserimento dell'impianto;
f) mancanza rete;
g) livello batteria;
h) manomissione impianto.

In caso di allarme l'operatore della Centrale Operativa dovrà:

i) attivare immediatamente l'autopattuglia di zona affinché si rechi sul posto e verifichi la segnalazione;
j) allertare le Autorità preposte (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc....) in caso di necessità;
k) allertare il personale reperibile della Stazione Appaltante negli orari di reperibilità;
l) allertare i riferimenti degli impianti durante l'orario di apertura delle strutture.

Le apparecchiature per la comunicazione tra la centralina presente negli impianti e la Centrale Operativa dovranno essere fornite e mantenute in perfetta efficienza dalla Ditta Aggiudicataria per tutta la durata dell'appalto. Il costo di tale servizio è incluso nel canone di servizio.

Art. 3.4 - Vigilanza ispettiva mediante ronde con autopattuglia per le discariche di Medolla e Mirandola

Le ispezioni, nr. 3 per ogni sito, devono essere effettuate tutti i giorni, festivi compresi, nel periodo dalle ore 19:30 alle ore 6:30.
Nei fine settimana e/o nei giorni festivi, nel caso si dovessero presentare problematiche con la visualizzazione delle telecamere da parte dell'operatore a presidio presso l'impianto di Fossoli, il Responsabile Operativo Discariche o suo collaboratore potrà richiedere, previa comunicazione scritta, l'integrazione di uno o due ispezioni aggiuntive da effettuarsi nelle giornate sopraindicate durante l'orario diurno, da considerarsi dalle 6.30 alle 19.30.

Tale servizio deve essere effettuato con autopattuglia, chiaramente identificabile con il logotipo della Ditta Aggiudicataria, e dotato di radio veicolare in costante collegamento con la Centrale Operativa.
Durante ogni ronda deve essere effettuato:

a) l'ispezione dei i cancelli e ogni altra porta di accesso alle aree oggetto del servizio, controllando lo stato di chiusura/apertura;
b) l'ispezione delle aree esterne degli edifici;
c) l'accertamento di eventuali situazioni anomale, di pericolo o che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
d) l'accertamento di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la tutela ambientale, quali ad esempio focolai di incendio, fuoriuscite di percolato dalle vasche di stoccaggio;
e) durante la ronda, che dovrà avere un tempo minimo di 5 minuti sotto i quali l'intervento non sarà riconosciuto, il cancello dovrà rimanere chiuso, è perciò severamente vietato bloccare le fotocellule presenti per evitarne la chiusura.

In caso di accertamento di situazioni anomale o di effrazioni il personale di vigilanza deve allertare il personale reperibile della Stazione Appaltante negli orari di reperibilità e redigere rapporto di servizio. AIMAG S.P.A. si riserva di effettuare controlli a campione sulla durata degli interventi tramite il programma delle registrazioni accessi.

Art. 3.5 - Intervento su allarme per le discariche di Medolla e Mirandola

Nel caso la Centrale Operativa riceva un allarme deve inviare, presso la sede da cui è stato emesso l'allarme, una pattuglia automunita per effettuare specifico intervento atto a capire la causa dell'allarme entro 30 minuti dal ricevimento della segnalazione di allarme. Tale servizio dovrà essere attivo nei seguenti orari:

a) discariche di Medolla e Mirandola: dalle ore 19:00 alle ore 6:30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 0:00 alle ore 6:30 e dalle 14.00 alle 24.00 il sabato e dalle 00:00 alle 24:00 le domeniche ed i festivi.

Qualora sul posto rilevi l'effettivo allarme dovrà:

b) allertare le Autorità preposte (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc..) in caso di necessità;
c) allertare il personale reperibile della Stazione Appaltante negli orari di reperibilità;

L'intervento su allarme non è inteso come sostituzione degli interventi di ronda programmati (3 per notte).

Qualora l'intervento non rispetti i tempi e le modalità definite saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 22.

ART. 4 - PERSONALE E MEZZI

A. La Ditta aggiudicataria dovrà individuare e comunicare ad AIMAG S.p.A. i riferimenti del Responsabile del Servizio che rappresenterà la Ditta per tutte le comunicazioni di ordine tecnico e operativo inerenti il servizio.

B. Tutto il personale dovrà
   1. essere adeguatamente addestrato per lo svolgimento dello specifico servizio;
   2. parlare e scrivere correttamente la lingua italiana.

C. Sono a carico dell'Istituto aggiudicatario, oltre le spese del personale impiegato, quelle relative a tutte le dotazioni di natura organizzativo-funzionale e strumentale occorrenti per l'esecuzione del servizio, compresi gli indumenti di lavoro degli addetti e il servizio di lavaggio degli stessi.

D. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare l'elenco del personale che effettuerà i servizi; la Ditta dovrà comunicare eventuali integrazioni all'elenco del personale in modo tempestivo e, comunque, prima che il nuovo incaricato effettui il primo servizio. Al fine di evitare disguidi e incertezze sulla continuità di servizio, la Ditta dovrà mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro.
AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà di far escludere eventuali persone che non siano di suo gradimento e si impegna a non sostituire, salvo casi del tutto eccezionali, il personale già accettato.

F. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'operato del personale dipendente da essa e dovrà ottemperare a cura e spese proprie a tutte le disposizioni previste dalla legge. Nell'eventualità che si verificassero danni agli impianti e alle proprietà di AIMAG S.p.A. e si accertassero le responsabilità del personale dell'aggiudicataria, la stessa risponderà direttamente nella misura che sarà accertata.

G. In caso di accertata carenza sulle prestazioni svolte dal personale sarà attribuita una penale nella misura indicata all'art 22.

H. In caso di sciopero del personale della Ditta aggiudicataria indetto su base nazionale o locale AIMAG S.p.A. opererà sul canone mensile la trattenuta pari al costo dell'eventuale servizio non svolto.

I. Nell'ambito del servizio di vigilanza fissa (art. 3.1 e 3.2) l'impresa aggiudicataria è tenuta a certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto servizio mediante strumentazione atta a rilevare l'effettuazione della

ricognizione delle aree, dovranno essere rilevati almeno la data (indicante giorno, mese, anno) e l'ora (ore, minuti, secondi). Il nr. di apparecchi da installare, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, sarà indicativamente pari a 20.

J. Nell'ambito del servizio di vigilanza fissa (art. 3.1 e 3.2) l'impresa fornirà, a propria cura e spesa, al personale un apparecchio telefonico cellulare il cui numero dovrà essere fornito al referente e ai reperibili di AIMAG S.p.A. per eventuali comunicazioni durante il servizio.

K. Nell'ambito del servizio di vigilanza fissa (art. 3.1 e 3.2) l'impresa aggiudicataria dovrà inviare, con congruo anticipo, la programmazione della turnazione con cadenza almeno quindicinale.

L. Nell'ambito del servizio di vigilanza fissa (art. 3.1 e 3.2) l'impresa aggiudicataria dovrà inviare mensilmente il report della verifica di esecuzione del servizio desumibile da apposito sistema di controllo, installato e mantenuto a cura dell'aggiudicataria.

M. Nell'ambito del servizio di vigilanza fissa (art. 3.1 e 3.2) la Stazione Appaltante metterà a disposizione i servizi igienici e un locale dotato di scrivania e dotazioni informatiche per la visione del sistema di videosorveglianza, sarà a cura dell'Impresa Aggiudicataria la fornitura di idonea sedia ed eventuali armadietti per il riponimento delle attrezzature funzionali al servizio. Prima dell'inizio del servizio verrà redatto verbale in contraddittorio in cui sarà riportato lo stato dei locali, l'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire il perfetto decoro dei locali e delle attrezzature sia proprie sia di quelle messe a disposizione. Rimarranno a carico della Stazione Appaltante la fornitura di energia elettrica, acqua ad uso servizi e la pulizia dei locali stessi. L'impresa Aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto in merito ai suddetti locali, che non potranno essere adibiti ad uso diverso dal previsto e dovranno essere sgomberati e riconsegnati in buono stato al termine dell'appalto.

ART. 5 - INFORMATIZZAZIONE DELLA REPORTISTICA DI SERVIZIO

Le comunicazioni di servizio e la reportistica a corredo, tra la ditta aggiudicataria ed AIMAG S.p.A. dovranno essere rese disponibili mediante informatizzazione delle stesse tramite portale informatico, così da renderle fruibili in tempo reale.

Esse dovranno essere accessibili in modalità web based (Web Application), con un profilo utente suddiviso in responsabili di sito (all'art. 6) e per sedi interessate dal servizio (art. 1).

I report e le informazioni dovranno avere la possibilità di essere esportati liberamente nei formati elettronici più comuni (PDF, Excel, Testo, CSV).

Si riportano di seguito le informazioni minime da rendere disponibili alla committenza:

1) Descrizione dei contenuti riportati nei report di servizio;
2) Nominativo della GPG che ha svolto il servizio;
3) Registrazione delle attività svolte durante il turno;
4) Programmazione delle turnazioni;
5) Gestione delle comunicazioni straordinarie;
6) elenco del personale addetto al servizio con relativo CV;

7) visualizzazione delle timbrate di servizio, con indicazione di orari e punto di marcatura;
8) segnalazione tramite mail di particolari eventi o criticità rilevate durante il servizio (guasti impianti illuminazione o telecamere, guasti recinzione).
9) In caso di intervento presso le discariche di Medolla e Mirandola redigere un report sull'accaduto, descrivendo modi e tempistiche: ricezione dell'allarme da parte della centrale operativa, orario, durata, modalità dell'effettivo intervento da parte della guardia e farlo pervenire al responsabile operativo discariche il primo giorno utile lavorativo.

Esse potranno essere integrate dalla ditta aggiudicatrice previo accordo con la stazione appaltante.

ART. 6. - RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENZA

AIMAG S.p.A. indica come rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta:

A. per **l'impianto di compostaggio di Fossoli di Carpi** (punto a - art.1)
responsabile manutenzione **Ing. Simone Fumi**:
tel.: 0535.28321 - cell.: 331-667 6539 - e-mail: simone.fumi@aimag.it;

B. ed in caso di sua assenza caposquadra manutenzione **Sig. Giorgio Goldoni**:
tel.: 0535.28331 - cell.: 327-440 8595 - e-mail: giorgio.goldoni@aimag.it;

C. per **l'impianto di compostaggio di Finale Emilia** (punto b - art.1)
caposquadra produzione **Ing. Roberto Caviglia**:
cell.: 339-750 6035 - e-mail: roberto.caviglia@aimag.it;

D. per **le discariche di Fossoli, Mirandola e Medolla** (rispettivamente punto c, d, e - art.1)
responsabile operativo discariche **Sig. Marcello Meschieri**;
tel.: 0535-28385 – cell.: 335-128 9275 – e-mail: marcello.meschieri@aimag.it;

E. ed in caso di sua assenza responsabile discariche **Dott.ssa Antonella Capruzzi**:
tel.: 0535.28391 o 0535.28386 - cell.: 320-434 5306 - e-mail: antonella.capruzzi@aimag.it.

mentre tutte le formalità amministrative saranno effettuate dalla sig.ra Elena Pivi (tel.: 0535.28323 - e-mail: elena.pivi@aimag.it) quale referente dell'ufficio o da sua collaboratrice mediante l'indirizzo e-mail amministrazione.ambiente@aimag.it.

Tutte le comunicazioni che la committente invierà al fornitore saranno effettuate per iscritto dalle persone su indicate; eventuali comunicazioni non effettuate dal rappresentante ovvero non per iscritto non impegneranno il fornitore. AIMAG S.p.A. potrà anticipare le comunicazioni mediante contatto telefonico ai numeri che il fornitore dovrà indicare ai sensi dell'art. 8.

Parimenti tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto:

I. alle persone indicate ai punti A, B, C e D per tutti gli avvisi di carattere generale;
II. ai referenti di ciascun impianto le informazioni loro riguardanti.

Eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 7 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle diverse sedi interessate dal servizio è facoltativo, così da prendere visione in maniera più dettagliata delle prestazioni da svolgere.

L'impresa concorrente potrà effettuare la visita con l'assistenza di un tecnico AIMAG S.p.A., previa richiesta mezzo mail o contatto telefonico ai referenti della stazione appaltante indicati all'art. 6. Per l'effettuazione del sopralluogo è richiesto l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche e gilet A/V.

La visita dei luoghi potrà essere effettuata da un legale rappresentante ovvero da un Direttore Tecnico dell'impresa concorrente ovvero da dipendente dall'impresa stessa, munito di delega rilasciata dal legale rappresentante. Al termine del sopralluogo AIMAG S.p.A. rilascerà copia cartacea dell'attestazione della visita.

ART. 8 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire e comunicare prima dell'inizio del servizio:

1. la copia della licenza prefettizia prevista dalla vigente normativa;
2. il recapito telefonico e di posta elettronica del Responsabile del Servizio, attivo 24 ore su 24, per le comunicazioni di servizio e le chiamate di emergenza;
3. il numero di telefono fisso, attivo 24 ore su 24, per le chiamate d'emergenza;
4. il numero di telefono della centrale operativa;
5. l'elenco del personale che verrà impiegato per lo svolgimento del servizio, qualora anche successivamente dovesse essere inserito nuovo personale la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i nominati e fornire la documentazione necessaria con almeno 7 giorni di anticipo.

Tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate all'art. 5; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 9 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla Stazione Appaltante e da altri suoi appaltatori e fornitori che potrebbero operare contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni appaltate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

ART. 10 - DURATA DELL'APPALTO

Periodo indicativo del servizio: 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di inizio servizio da parte di AIMAG S.p.A., che potrà avvenire anche in pendenza di contratto.

AIMAG S.p.A. si riserva fin da ora l'esclusiva facoltà di prolungare l'affidamento per un ulteriore periodo di 12 mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni tecniche e contrattuali, dando continuità al servizio.

Il contratto avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale.

ART. 11 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'APPALTO

I prezzi unitari a base d'appalto sono indicati nell'elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo della presente gara.
I prezzi unitari di cui sopra costituiscono la base per cui, sotto deduzione del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi previsti dal capitolato.

I prezzi sono comprensivi delle mercedi degli operatori dell'Appaltatore e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni. La prestazione del servizio svolta nella giornata di sabato in casi di necessità operativa non darà luogo a maggiorazione dei prezzi, tale evenienza ed eventuali costi aggiuntivi si intendono già ricompresi e valutati nell'importo offerto dalla ditta aggiudicataria.

I prezzi posti a base d'asta diminuiti in funzione del prezzo che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, desumibile dal Computo Metrico Estimativo, ammonta ad **euro 572.888,22 (diconsi euro cinquecentosettantaduemilaottocentoottantotto/22) IVA esclusa**, di cui euro 1.948,00 (diconsi euro millenovecentoquarantotto/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, applicabili al servizio di cui agli articoli 3.1 e 3.2.

L'importo complessivo del servizio posto a base d'appalto, riferito al periodo di 12 mesi ammonta a euro 285.470,11 IVA esclusa, a cui si aggiungono Euro 1.344,00 di oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Per gli eventuali ulteriori dodici mesi di rinnovo l'importo rimane invariato. I costi della sicurezza, sono riportati di seguito:
a) Costi per la sicurezza per i primi 12 mesi non soggetti a ribasso d'asta: euro 1.344,00 (milletrecentoquarantaquattro/00),
b) Costi per la sicurezza per i 12 mesi di rinnovo non soggetti a ribasso d'asta: euro 604,00 (euro seicentoquattro/00).

I costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo e sono stati quantificati, riferiti al periodo di 12 mesi, pari ad euro 236.914,43 sulla base delle valutazioni e delle analisi prezzi ed in base al CCNL di riferimento.

Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto risulta essere quello del settore Vigilanza privata (CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari) fatta salva la possibilità per l'operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

L'importo è ripartito secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo della presente gara. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 12 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1. il presente capitolato speciale d'appalto;
2. l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo (ALLEGATO I);
3. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso tutte le sedi AIMAG S.p.A. di cui all'art. 1, punti a), b), c), d), e), redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (ALLEGATO II);
4. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) presenti presso tutte le sedi AIMAG S.p.A. di cui all'art. 1, punti a), b), c), d), e), (ALLEGATO III);
5. il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. la lettera di invito ad offrire;
7. l'offerta, economica e tecnica, presentata dall'appaltatore.

ART. 13 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nel disciplinare di gara.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

a) In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), Aimag SpA si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

b) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato all'art. 22

c) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;

procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

ART. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
b) di tutta la normativa in materia sanitaria applicabile;

c) delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18.06.1931 e s.m.i.;
d) di tutte le disposizioni del Regolamento di esecuzione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. n. 635 del 06.05.1940 e s.m.i.;
e) di tutte le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale nr. 269 del 01.12.2015 e s.m.i.;
f) di tutta la normativa in materia di pubblica sicurezza e inerente i servizi svolti;
g) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG S.p.A.
Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite da AIMAG S.p.A.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto ed inoltre:

h) in tutto ciò che non sia in contrasto con le norme espresse nel presente capitolato; alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, nonché ai regolamenti civili e di polizia urbana;
i) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
j) alle leggi 13.9.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726, 23.12.1982, n. 936, 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
k) alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
l) alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.L.gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e nello specifico a quanto previsto dal piano delle misure di sicurezza redatto dall'Appaltatore stesso.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al committente.
Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 14.1 – CLAUSOLA SOCIALE

L'impresa aggiudicataria, qualora ne ricorrono le condizioni, dovrà osservare il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, così come disciplinato dal C.C.N.L. di lavoro per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.

L'impresa cessante e l'impresa subentrante dovranno provvedere a tutti gli adempimenti imposti dal CCNL di lavoro per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Transiteranno alle dipendenze dell'impresa subentrante i lavoratori dipendenti dell'impresa uscente, impiegati da almeno sei mesi nell'appalto oggetto della procedura e dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL.
L'impresa subentrante nell'appalto procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale individuato. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità

lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'impresa subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali.

Si allega al presente capitolato l'elenco dei dipendenti impiegati dall'impresa cessante, con le relative mansioni ed inquadramento contrattuale.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E RIDUZIONE DELLE GARANZIE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.
La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la

riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

ART. 16 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 17 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo è disposto su base mensile.
Qualora nell'arco della mensilità l'Impresa Aggiudicataria non abbia svolto tutte le ore indicate all'art. 3.1 ed 3.2, per motivi indipendenti dalla Stazione Appaltante, o abbia svolto più ore su indicazione della committente, l'importo del canone mensile sarà revisionato, in diminuzione o in aumento, sulla base del nr. di ore, moltiplicate per il costo orario indicato al punto 5 dell'elenco prezzi unitari.

La fatturazione dovrà essere pertanto mensile; **il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 gg. data fattura fine mese**, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Ogni fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto dalla Stazione Appaltante; in mancanza di detto numero, non potranno essere assicurati i suddetti 120 giorni.

L'appaltatore, all'emissione della fattura, dovrà anticipare la stessa tramite e-mail, agli indirizzi amministrazione.ambiente@aimag.it, elena.pivi@aimag.it.

Tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa:

A. verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) che dovrà avere validità fino a 10 gg successivi alla data di scadenza della fattura, riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori, in caso contrario potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolarità;
B. ricevimento e verifica delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo. Dal 01.01.2019 le fatture

dovranno essere inviate in formato XML, con l'indicazione del "Codice Destinatario" MZO2A0U; in caso contrario saranno considerate non emesse.

Si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972".

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

I. esecuzione di interventi non richiesti;
II. esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del suo DURC e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Tutti i pagamenti delle imprese, appaltatrice ed eventuali subappaltatrici, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica sia di propria pertinenza che di pertinenza delle consorziate esecutrici in caso di consorzio e di eventuali subappaltatori, attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il mancato adempimento di tali prescrizioni comporta la sospensione del primo pagamento utile, limitatamente per la quota di inadempienza accertata, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

ART. 18 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso l'impianto.

La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:

a. fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti elencati all'art. 10 del presente capitolato speciale d'appalto;
b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
c. rispettare le procedure indicate dalla Stazione Appaltante ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;

e. operare con macchine ed attrezzature in perfetta efficienza;
f. garantire il servizio come richiesto dalla stazione appaltante;
g. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.

Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nell'offerta.

L'impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

h. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
i. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi;
j. l'Appaltatore dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Appaltatore sarà obbligato altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
k. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati alle precedenti lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per l'importo accertato dell'inadempienza, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG S.p.A. o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG S.p.A. stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti della Stazione Appaltante, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AIMAG S.p.A. darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detrarrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.
L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG S.p.A. da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.
Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che la Stazione Appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.
In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti della Stazione Appaltante, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detrarrà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.
L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

È obbligo dell'aggiudicatario osservare e far osservare al proprio personale addetto al servizio di vigilanza il segreto d'ufficio su dati, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché inerenti all'organizzazione del servizio stesso.

ART. 19 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG S.p.A. che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione

appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **euro 3.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

1. estensione del novero dei terzi:
   a. ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
   b. a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
   c. ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato.
2. Rc personale dei dipendenti:
   a. Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi;
   b. Rc per danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
   c. Rc per danni derivanti da incendio o furto di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute;
   d. Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico;
   e. Rc per danni causati da subappaltatori;
   f. Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condutture/ecc.;
   g. Rc per danni cagionati a cavi e/o condutture e/o impianti;
   h. Rc postuma per lavori di scavo, per danni a terzi verificatisi entro i 30 giorni successivi al reinterro degli scavi, a seguito di difettosa esecuzione, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno (se pertinente per la natura/tipologia dei lavori – es. lavori stradali);
   i. estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG S.p.A. almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 20 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, entro 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva:

1. valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio documento di valutazione dei rischi; in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che effettueranno il servizio, nominativo e recapiti del responsabile tecnico;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) forniti ai dipendenti per le attività oggetto del presente appalto;
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
   a. idoneità tecnica e giuridica del personale impiegato,
   b. conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili,
   c. contratto di lavoro applicato,
   d. formazione del personale impiegato per l'utilizzo dei DPI e DPC impiegati,
   e. conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;
6. nominativo del rappresentante legale della ditta;
7. elenco di eventuali fornitori dell'impresa che potranno accedere all'impianto;
8. autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta di avere informato i propri fornitori dei rischi presenti nel rispetto delle informazioni ricevute da AIMAG S.p.A. e di aver verificato, per i propri fornitori, il rispetto di tutte le condizioni e adempimenti di sicurezza previsti da AIMAG S.p.A. stessa.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, AIMAG S.p.A. valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze sono quelli indicati nel DUVRI. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI stesso.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nei seguenti documenti:

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo ai singoli impianti indicati all'art. 1 e redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i...

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

Art. 20.1 - Penalità

Potranno essere applicate le seguenti penalità:

Violazione		Importo penale (€)
20.1. A	Mancato rispetto, da parte dei proprio dipendenti o da subappaltatori o subaffidatari, delle norme di sicurezza previste da leggi, dall'informativa sui rischi presenti in impianto, dal DUVRI, dal regolamento accessi siti non direttamente presidiati da personale Aimag e dalla valutazione dei rischi fornita dall'Appaltatore stesso.	250,00 (duecentocinquanta/00)

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle penalità previste all'interno del capitolato tecnico.

ART. 21 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La possibilità di fare ricorso a subappalti, noli a caldo, cottimi, forniture con posa in opera e simili, e comunque l'affidamento a terzi di qualsivoglia lavorazione, è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG S.p.A. In tal caso il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
3. All'atto dell'affidamento del servizio per il quale si è dichiarata in offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura

con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. AIMAG S.p.A. verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. AIMAG S.p.A.si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.
6. AIMAG S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
7. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
8. L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.
9. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di AIMAG S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui AIMAG S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.
10. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da AIMAG S.p.A. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto.
11. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
12. L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei servizi affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.
13. L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);

- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.
15. L'appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.
16. Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A.. Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.
17. L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.
18. Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.
19. AIMAG S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.
20. In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo del servizio da loro eseguito;
21. Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra AIMAG S.p.A. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
    - all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
    - all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
    - alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

- all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

22. AIMAG S.p.A. può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 22 - PENALITA'

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento del servizio previsto, AIMAG S.p.A. potrà applicare le penali di seguito indicate, decurtandole dalla contabilità e/o rivalendosi sul deposito cauzionale:

Violazione		Importo penale (€)
22.A	per ogni ora di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, a cui potranno essere aggiunte le spese sostenute per eventuali danni che dovessero derivare da tale inadempienza, oltre alla decurtazione dal corrispettivo mensile del periodo di mancata esecuzione del servizio	50,00 (cinquanta/00)
22.B	in base alla gravità dell'infrazione commessa, per la violazione degli obblighi indicati all'art. 3 del capitolato speciale e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito	da 30,00 (trenta/00) a 250,00 (duecentocinquanta/00),
22.C	in caso di mancato rispetto o messa a disposizione di quanto indicato nella parte tecnica dell'offerta di gara	da 30,00 (trenta/00) a 1.000,00 (mille/00)

Qualora l'Impresa Appaltatrice intercorra in tre penali per inadempienza durante il corso dell'esecuzione del servizio oggetto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Per le inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario, applicherà una penale dell'importo di 1.000,00 (mille/00) €, addebitando inoltre alla ditta tutti i costi sostenuti per fronteggiare le difficoltà che da ciò fossero derivate, oltre agli eventuali danni causati dalla mancata effettuazione del servizio. A causa di ciò AIMAG S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

a) esecuzione di interventi non richiesti;
b) esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella

misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In particolare, AIMAG S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verifichino fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG S.p.A., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- Per interruzione ingiustificata del servizio;
- In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- L'impresa si renda colpevole di Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- Qualora si verifichi la cessione a terzi, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente da AIMAG;

- Grave inadempimento;
- Per inadempienze che siano causa di grave danno o di pericolo igienico-sanitario;
- Assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- Cessione del contratto;
- Emissione da parte della Prefettura di informativa interdittiva sia nei confronti dell'impresa aggiudicataria che delle eventuali imprese subappaltatrici;
- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile;

- Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici;
- In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria. La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso, o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto, e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio delle opere.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore è facoltà della stazione appaltante di interpellare gli altri concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originale aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.
In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio

ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge**.**

ART. 24 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà né tratte né cessioni di credito su tutti i pagamenti e conseguenti il presente contratto.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.
Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 giorni dalla firma del documento contabile relativo alle prestazioni alle quali si riferisce la riserva. Il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame da AIMAG S.p.A. solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà della Stazione Appaltante anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.
L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da AIMAG S.p.A. e dall'Appaltatore.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

ART. 27 – CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

ART. 28 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
IV. AIMAG S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

ART. 30 – RISERVATEZZA

L'affidatario ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti da AIMAG.

L'affidatario è comunque tenuto a non pubblicare articoli o fotografie sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del servizio, salvo esplicito benestare di AIMAG.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 31 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.
-gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

-le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
-ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.